

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

L'azienda Azienda Speciale "A. Parmiani" ente strumentale del Comune di Arcisate, p.i. 02725860122 rappresentata dall'Amministratore Unico, D.ssa Mottarelli Ilenia, di seguito indicato come Committente

E

il Rag. Marelli Giovanni (di seguito denominato anche "Collaboratore") nato a Milano il 12.09.1961 - C.F. MRLGNN61P12F205W,

e congiuntamente denominati anche le Parti,

PREMESSA

VISTO:

- Lo Statuto dell'Azienda, Allegato 2) alla D.C.C. n.16 del 22 giugno 2016;
 - Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica;
 - L'attuale situazione organizzativa aziendale;
- 1) con il presente atto le Parti intendono, ai sensi della vigente normativa in materia, instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, di alta professionalità, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile;
 - 2) il collaboratore sarà coinvolto nelle attività del Committente inerenti il settore amministrativo, contabile ed organizzativo. All'interno di tale collaborazione, in virtù delle sue competenze lo stesso:
 - garantirà funzioni di supporto all'attività amministrativa e contabile dell'azienda;
 - curerà autonomamente le attività amministrative e contabili individuate nel piano di lavoro, che verrà concordato con la struttura di vertice aziendale;
 - potrà presiedere qualora richiesto a bandi, gare e concorsi;
 - potrà partecipare in nome e per conto dell'Azienda a riunioni nell'ambito delle specifiche indicazioni fornite dal Committente;
 - potrà effettuare, qualora richiesti, studi o valutazioni anche di tipo organizzativo, da sottoporre alla struttura di vertice;
 - effettuare attività di tutoring;
 - allo stesso potranno essere conferite anche specifiche deleghe di tipo operativo;
 - 3) il presente incarico avrà durata dal 01.07.2025 al 31.12.2025 (6 mesi);
 - 4) nell'esecuzione delle attività previste il Collaboratore agirà in assoluta autonomia, salvo il necessario coordinamento con l'Amministratore Unico ed il Direttore Generale, nonché con gli altri collaboratori, per quanto strettamente necessario alla realizzazione delle attività oggetto della collaborazione nell'ambito dei progetti menzionati nel presente contratto;
 - 5) nell'esecuzione delle attività previste, il Collaboratore avrà piena facoltà di autodeterminarsi le fasi e le modalità di esercizio del proprio apporto professionale e di lavoro. Rimane escluso l'obbligo del Collaboratore di rispettare gli orari di lavoro stabiliti per i lavoratori dipendenti, ancorchè si renda necessaria, al fine di poter meglio coordinare la propria attività alle esigenze della struttura organizzativa, essere presente negli orari di apertura presso i locali della Sede del Committente sita in Via Giacomini 16. Ai soli fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008, il Collaboratore segnalerà la propria presenza e i relativi orari di permanenza al personale di accoglienza e segreteria delle strutture dove si recherà per espletare i contributi richiesti dalla presente

collaborazione. Il Committente si impegna a segnalare la presenza, seppur temporanea, del Collaboratore presso le sedi aziendali ai soli fini della sicurezza ed assicurativi;

- 6) il compenso pattuito per la realizzazione delle attività previste dagli articoli precedenti è fissato in Euro 1.600,00 mensile e, su richiesta del Collaboratore, sarà corrisposto a cadenza;
- 7) detto compenso sarà sottoposto alle ritenute fiscali e previdenziali a norma di Legge vigenti;
- 8) il Collaboratore, salvo che non risulti già iscritto, dovrà provvedere direttamente all'iscrizione alla gestione separata INPS per via telematica, entro trenta giorni dall'inizio del progetto, tramite il portale www.inps.it o il contact center dell'istituto (numero verde 803.164). Inoltre sarà cura dello stesso fornire tempestiva comunicazione per ogni variazione che lo riguardi e che incida sul trattamento contributivo ed assistenziale dei suoi compensi. In particolare, in relazione agli obblighi previsti a carico del committente dalla legge n. 335 del 1995 ed alle disposizioni contenute della circolare Inps n. 34 del 07/02/1998, il Collaboratore dichiara:

(barrare la casella che interessa)

(☒) di essere iscritto ad una diversa gestione contributiva obbligatoria;

(☐) di non essere iscritto ad una diversa gestione contributiva obbligatoria;

(☒) di essere titolare di un trattamento pensionistico;

- 9) il Collaboratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza con quelle del committente, né diffondere notizie attinenti alle attività lavorative aziendali;
- 10) clausola risolutiva espressa
Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto:
 - a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dal Committente al Collaboratore secondo i programmi concordati;
 - b) la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;
 - c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività dell'Azienda;
- 11) ferma restando la durata del contratto prestabilita al punto 3), e quanto stabilito al punto 11 in materia di clausola risolutiva espressa, le parti potranno comunque recedere prima della scadenza del termine, dando in quest'ultimo caso un preavviso scritto di almeno giorni 15 dalla scadenza;
- 12) il committente come sopra indicato comunica al Collaboratore le misure per la tutela della salute e della sicurezza di cui alla D.Lgs. n. 81/2008;
- 13) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Varese.

Per il Committente

Il Legale Rappresentante

D.ssa Mottarelli Ilenia



Per benestare ed accettazione

il Collaboratore

Rag. Marelli Giovanni

